

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 12/1921 SU RISARCIMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO (AGRICOLTURA)

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione n. 12/1921 si rappresenta quanto segue.

Le disposizioni della Convenzione n. 12 trovano applicazione per effetto della normativa di seguito elencata:

- 1. D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124** “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
- 2. D. M. 18 aprile 1973** – Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- 3. D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482** – Modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, allegati numero 4 e 5 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
- 4. D.P.R. 134 aprile 1994, n. 336** – Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura;
- 5. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38** - “Disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal D.lgs 19 aprile 2001, n. 202 e dal D.lgs 13 marzo 2002, n. 79;
- 6. Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 29 maggio 2001** – Modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli;
- 7. Decreto Ministeriale 27 aprile 2004** – Elenco delle malattie professionali per cui è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

Novità del quadro legislativo.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura è disciplinata dal Titolo II del “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

L'art. 212 del T.U. enuncia: *“ove non si sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennità per inabilità temporanea e a quella in rendita, nonché ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortunio sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria”.*

Nel precedente rapporto risalente al 1999 sono stati forniti i principi informativi e di carattere generale che presiedono alla normativa in esame di cui agli articoli 205 e seguenti del Testo Unico.

Le novità legislative da evidenziare sono state introdotte con il D.lgs n. 38/2000 in materia di indennizzo per danno biologico e riguardano, naturalmente, anche coloro che operano nel settore agricolo. (Per approfondimenti sulle predette innovazioni legislative sulla disciplina generale, si rimanda al rapporto sulla Convenzione n. 42/1934).

Il successivo Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29 maggio 2001 contenente *“Modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli”* ha introdotto, esclusivamente, modifiche operative.

Come in precedenza evidenziato, hanno diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo, ai sensi dell’art. 205 del T.U.:

- *i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole e forestali che esercitano un’attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e ad attività connesse;*
- *i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi che prestino opera manuale e abituale nelle rispettive aziende;*
- *i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali che prestino opera retribuita;*
- *i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali ed i partecipanti ad affittanze collettive, in quanto occupati in lavorazioni protette.*

A partire dal 1° giugno 1993 sono esclusi dall’assicurazione obbligatoria *i lavoratori autonomi abituali per i quali l’attività agricola non è prevalente.*

Per ogni infortunio o tecnopatia di cui l’INAIL viene a conoscenza, viene aperta una pratica che, amministrativamente, può chiudersi (*definizione*) dal punto di vista sanitario e dal punto di vista amministrativo con l’erogazione (*indennizzo*) di una prestazione al lavoratore od ai suoi eredi, ovvero senza alcun esborso da parte dell’INAIL (caso non indennizzato e quindi chiuso negativamente). A tale proposito, comunque, è da sottolineare che vi sono casi chiusi con definizione RS (Regolare Senza pagamento dell’indennità¹) per i quali l’INAIL non corrisponde l’indennità di invalidità temporanea (I.T.) e che riguardano, essenzialmente, gli infortuni della *“gestione per Conto Stato”*, la cui I.T. è corrisposta direttamente dall’Amministrazione statale.

Inoltre, l’art. 25 del D.lgs n. 38/2000 ha disposto che l’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro è posto a carico del datore di lavoro, *per gli operai agricoli a tempo determinato*; a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, *per i lavoratori agricoli autonomi.*

¹ Nel settore dell’Agricoltura, i casi di infortunio definiti come “Regolari senza indennizzo” rappresentano quei casi riconosciuti dall’Istituto ma che non hanno dato luogo a corresponsione di un’inabilità di temporanea per vari motivi di natura amministrativo/sanitaria. Tali casi comprendono gli infortuni occorsi a studenti delle scuole private o i casi in cui la vittima comunica l’infortunio al proprio datore di lavoro in ritardo (art. 52 T.U.). I “Regolari senza indennizzo” comprendono anche, per ragioni di opportunità e di semplificazione, gli infortuni dovuti a “puntura da ago” che, pur chiusi in franchigia, potrebbero dar luogo in futuro a postumi assicurativamente rilevanti.

Il Decreto Ministeriale del 29 maggio 2001 ha fissato le nuove modalità operative per la denuncia di infortunio a carico:

- *dei datori di lavoro agricoli per gli infortuni occorsi a dipendenti a tempo determinato;*
- *dei lavoratori agricoli autonomi per gli infortuni occorsi a se stessi e agli appartenenti al loro nucleo familiare.*

Considerato che per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato già vigeva il regime industriale (legge n. 54/1982), con tale provvedimento si è portata a compimento l'armonizzazione tra i due settori relativamente alla denuncia di infortunio.

Per ulteriori approfondimenti sulle suddette modalità si rimanda al decreto sopra citato allegato al presente rapporto.

Con le norme introdotte dal Decreto n. 38/2000, l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul lavoro) indennizza qualunque danno permanente dell'integrità psichica e fisica della persona del lavoratore superiore al 5%, anche se il danno non ha conseguenze patrimoniali.

Questa prestazione viene erogata al lavoratore assicurato con grado di menomazione pari o superiore al 6%.

Il criterio di calcolo prevede l'utilizzo di specifiche tabelle:

Tabella delle menomazioni; tabella indennizzo danni biologico; tabella coefficienti.

La prestazione si articola in :

- a) liquidazione in capitale: se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% e inferiore al 16%;
- b) indennizzo in rendita: se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% fino al 100%.

Detta normativa si applica a tutti i casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale denunciati a partire dal 25/07/2000.

Per gli infortuni e le malattie professionali denunciate precedentemente al 24.07.2000

l'INAIL corrisponde una rendita mensile al lavoratore assicurato con grado di inabilità pari o superiore all'11%.

L'importo della rendita viene calcolato sulla retribuzione percepita nell'anno precedente la data di infortunio o di manifestazione della malattia e in base al grado di inabilità riconosciuto.

L'importo della retribuzione da considerare per il calcolo deve comunque essere compreso entro limiti minimi e massimi stabiliti per legge.

Per la categoria di lavoratori in esame il calcolo viene effettuato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale.

La rendita può subire variazioni a seguito della variazione dei gradi di inabilità.

E', inoltre, soggetta a rivalutazione nel caso in cui le variazioni salariali dei lavoratori risultino non inferiori al 10%.

Se l'assicurato ha moglie e/o familiari a carico, l'importo della rendita è aumentato di un ventesimo per ciascuno di essi in presenza dei presupposti dell'art. 77 del Testo Unico.

Per gli infortuni e le malattie professionali denunciate successivamente al 24.07.2000, la rendita viene corrisposta con criteri differenti, in quanto con l'entrata in vigore del D.lgs n. 38/2000, bisogna tenere conto per la liquidazione della rendita anche del danno biologico subito.

Infatti, mentre il danno alla salute è indennizzato a prescindere dalla capacità del lavoratore di produrre reddito, nel caso in cui vi siano conseguenze patrimoniali vanno anch'esse indennizzate.

Il legislatore ha disposto, pertanto, che quando il danno alla salute supera la soglia del **15%** si deve presumere che esso abbia ripercussioni anche sulla capacità lavorativa di produrre reddito; di conseguenza, a partire dal **16%** e fino al **100%** si devono indennizzare, oltre il danno alla salute, anche le conseguenze patrimoniali che il danno alla salute cagiona al lavoratore.

In sintesi il sistema indennitario INAIL prevede per:

- a) **infortunio o malattia da lavoro senza postumi o con postumi inferiori al 6%:** non si ha diritto ad indennizzo, il quale inizia a essere corrisposto dal grado di menomazione pari o superiore al 6%;
- b) **infortunio o malattia da lavoro con postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%:** si ha diritto soltanto all'indennizzo in capitale del danno biologico;
- c) **infortunio o malattia professionale con postumi di grado pari o superiore al 16%:** si ha diritto ad una rendita economica.

Questa rendita è, in realtà costituita da due componenti: quella che indennizza il danno biologico e quella che ristora le conseguenze patrimoniali, cioè le limitazioni derivate dalla menomazione subita nell'espletamento dell'attività di lavoro.

Sotto il 16% si presume, pertanto, per legge che il lavoratore possa riportare solo danno alla persona senza limitazione della capacità lavorativa.

Si riassumono, per una maggiore chiarezza le tipologie di prestazioni che l'INAIL eroga ai propri assicurati.

Le prestazioni economiche consistono in :

- indennità per inabilità temporanea assoluta;
- prestazione da danno biologico;
- rendita diretta per inabilità permanente;
- rendita di passaggio per silicosi o asbestosi;
- rendita a superstiti e assegno funerario;
- integrazione della rendita diretta;
- assegno per assistenza personale continuativa;
- assegno di incollocabilità;
- speciale assegno continuativo mensile;
- erogazione integrativa per i grandi invalidi.

Le prestazioni sanitarie.

Le prestazioni medico chirurgiche, tese alla guarigione clinica dell'assicurato, sono erogate dall'INAIL ai propri assistiti tramite il Servizio Sanitario Nazionale cui l'Istituto versa, per i propri assicurati, una quota annua forfettaria. In tali prestazioni rientrano le cure idrofangotermali.

L'INAIL ha propri ambulatori "prime cure" che svolgono accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche eseguibili a livello ambulatoriale.

Particolare rilevanza assume il progetto riabilitativo; infatti l'INAIL ha quale sua missione aziendale quella della tutela globale del lavoratore. L'INAIL, infatti, non soltanto eroga la prestazione protesica, ma volge a seguire l'assicurato fino al reinserimento lavorativo o sociale.

La riabilitazione si articola in diverse fasi mirate:

- a) a ridurre i periodi di inabilità temporanea assoluta (Centri di riabilitazione INAIL);
- b) a contenere il grado di invalidità per postumi invalidanti ed a prevenire aggravamenti futuri;
- c) al recupero totale o parziale del soggetto infortunato nella sua integrità psicofisica;
- d) al reinserimento del soggetto assicurato nell'attività produttiva, preso in carico dall'INAIL con progetti riabilitativi individualizzati a cura di équipes multidisciplinari;
- e) alla riabilitazione per il reinserimento "sociale" .

Con riguardo all'andamento generale degli infortuni nello specifico settore in esame, si sottolinea che le organizzazioni sindacali (Cia – Confederazione italiana agricoltori, Coldiretti) hanno commentato positivamente i dati diffusi dall'INAIL relativamente agli ultimi 5 anni. Si è registrata, infatti, nei primi otto mesi del 2005 una riduzione del 5% nel numero di infortuni in agricoltura, a conferma di un *trend* positivo che ha portato negli ultimi cinque anni ad un calo record del 30%.

Ciò grazie al prezioso lavoro di ammodernamento delle imprese agricole messo a punto in questi anni, che ha permesso di rendere il lavoro in agricoltura tecnicamente più avanzato, ma anche più sicuro come conferma il progressivo e costante calo degli infortuni. Un risultato incoraggiante, frutto dell'impegno degli imprenditori e dei lavoratori per lo sviluppo di un'agricoltura al servizio della sicurezza, della salute, dell'ambiente e dell'alimentazione, che vuole conciliare gli interessi delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori.

Si trasmettono, inoltre, ad ogni buon fine, copia di pronunce giurisprudenziali e di dati sull'andamento generale degli infortuni e dei casi mortali con particolare riferimento al settore agricoltura (anni 2001-2005).

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

1. **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38** - “Disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal D.lgs 19 aprile 2001, n. 202 e dal D.lgs 13 marzo 2002, n. 79;
2. **Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 29 maggio 2001** – Modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli;
3. **Decreto Ministeriale 27 aprile 2004** – Elenco delle malattie professionali per cui è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni;
4. **Dati statistici su infortuni e casi mortali in agricoltura - anni 2001-2005.**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.